

LARUSSA. Onorevoli colleghi, il sistema elettorale che ci governa, fra innumerevoli difetti, offre pure qualche scarso vantaggio. Così consente di discutere in materia di verifica di poteri con animo scevro da passione di parte, giacchè si provvede, nel caso di annullamento di una elezione per ineleggibilità del proclamato, alla sostituzione sua con altro candidato della medesima lista.

Io potrò quindi parlare della elezione del collegio di Como in favore del collega del gruppo socialista onorevole Nosedà con serena obiettività, ed esporre quello che è un mio antico convincimento espresso, nella Camera, in regime di collegio uninominale, nella ventiquattresima legislatura, e di recente in un giornale della capitale.

La Giunta ha proposto già, e la Camera ha approvato, la convalida di nove sui dieci sindaci eletti negli ultimi comizi, estendendo a questa legislatura l'applicazione della norma transitoria dell'articolo 129, che limita a venticinque giorni il termine dei sei mesi richiesto per le dimissioni dall'ufficio.

Rimane a statuirsi sul caso dell'onorevole Nosedà, l'unico superstite, che dovrà essere anche convalidato quantunque dimessosi un giorno prima dell'elezione, ammenochè, dopo la convalida degli altri, non voglia per lui giudicarsi: *oportet unus moriatur pro populo*.

La Giunta, nella breve relazione dell'onorevole Janfolla, che illustra una deliberazione presa a maggioranza di voti, richiama puramente e semplicemente l'articolo 98 del testo unico della legge elettorale vigente, così come è scritto. E prescinde da ogni riguardo allo spirito della disposizione, che fu inserita durante la discussione del disegno di legge Depretis sulle incompatibilità amministrative, allo scopo di garantire la sincerità del suffragio elettorale per la influenza che si temeva potesse essere esercitata da chi di alcune cariche pubbliche era investito al giorno della elezione.

Ora se questa influenza poteva produrre i suoi effetti in tempo di suffragio ristretto e di collegi minuscoli, si dimostrò inefficace man mano che il suffragio si andò allargando e col suffragio si estesero i collegi, che, con lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, comprendono ora una e più provincie, e in taluni casi raggiungono l'intera regione.

Fin dai tempi del collegio uninominale la Giunta, e qualora questa fu contraria, la Camera, furono larghe sempre nell'interpretazione della legge.

Così la Camera convalidò sempre i sindaci; non applicò del tutto la disposizione d'ineleggibilità nel caso di deputati provinciali e di membri delle Giunte provinciali amministrative. La Camera conosce bene questi casi. Ricordo solo ch'essa, nella XXIII legislatura, convalidò l'onorevole Rellini, quantunque presidente della deputazione provinciale di Firenze il giorno in cui venne eletto, e nella XXV legislatura convalidò l'onorevole Belemi, membro della Giunta provinciale amministrativa di Parma, e che aveva dato le dimissioni ad elezioni ultimate. E nella legislatura presente la Camera estese l'applicazione della norma transitoria dell'articolo 129 scritta per i sindaci, anche ai membri della Giunta provinciale amministrativa, e precisamente nella tornata odierna all'onorevole Palma.

Che si deve dire con particolare riferimento ai sindaci, oggi che il collegio comprende la più larga estensione di territorio ed un numero tale di elettori, che nella mia Calabria raggiunge la cifra di mezzo milione?

Il Collegio di Como, che comprende le due provincie di Como e di Sondrio, con undici antichi collegi, 250 mila elettori ed oltre 600 comuni, ha un comunello, forse il più piccolo d'Italia, quello di Cressogno, che conta soltanto 89 abitanti di popolazione legale!

Sarebbe serio affermare che il sindaco di Cressogno, ad esempio, sia ineleggibile nelle due provincie per l'influenza che vi potrebbe esercitare?

Un autorevole parlamentare, l'onorevole Meda, ha espresso perciò sulla stampa, l'opinione che con l'allargamento del collegio è venuta a cessare la ragione dell'antico sospetto, e può la Camera onestamente convalidare ogni sindaco eletto.

Ci troviamo, cioè, di fronte all'uno dei casi più tipici di abrogazione implicita dello articolo 98 legge elettorale, per cui basta ricordare l'aforisma: *cessante ratione legis cessat et ipsa lex*, e l'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, per cui nell'applicazione della legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole e dalla intenzione del legislatore.

La materiale sopravvivenza della disposizione non è argomento, perchè questa debba essere applicata, se è indiscutibile che sia venuto meno lo spirito che la vivificava. Non è possibile concepire l'ombra di un corpo che non esiste, ammenochè non vogliamo bearci nella visione dell'inferno